

§ 859. – L.Reg. Sicilia 7 maggio 1976 n. 71. Provvedimenti per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori della regione siciliana. (estratto).

Art. 8. 1. In rapporto allo sviluppo ed alla valorizzazione delle isole minori, l'amministrazione regionale promuove l'attivazione di servizi organici ed efficienti di collegamento continuativo attraverso mezzi rapidi.

Art. 9. Per le finalità di cui al precedente art. 8, l'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi, per periodi pluriennali non superiori a cinque anni, a favore di aziende od enti regolarmente autorizzati dai competenti organi per l'esercizio dei servizi di collegamento e che siano forniti di attrezzatura tecnica ed organizzativa adeguata, nonché di mezzi idonei e rispondenti alle esigenze del traffico.

Art. 10. Il contributo non può superare la misura del 50 per cento del costo accertato e riconosciuto per miglio, viene liquidato in base alle miglia percorse ed è soggetto a revisione annuale sulla base dei conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Il contributo può essere elevato al 60 per cento allorché si tratta di gestione di enti pubblici o diritto pubblico, ovvero di società a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 11. I contributi sono concessi con decreto dell'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentiti i sindaci delle amministrazioni interessate, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 12. L'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della commissione di cui al precedente art. 11, formula il programma operativo ed il piano di riparto dei contributi (1).

Il programma operativo ed il piano di riparto sono determinati sulla base dei seguenti elementi:

- a) previsione del volume di traffico giornaliero;
- b) consistenza del numero degli utenti residenti nelle singole isole, con particolare riferimento a quelli derivanti dalla scuola, dalla produzione, dal mondo del lavoro;
- c) movimento turistico correlato alla consistenza del patrimonio alberghiero.

Il programma ed il piano sono approvati con decreto dell'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e le somme sono accreditate al presidente dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio, il quale provvede all'erogazione dei contributi sulla base della documentazione atta a comprovare che siano stati interamente adempiuti gli obblighi stabiliti, munita del visto delle amministrazioni comunali interessate e della capitaneria di porto competente per territori.

Si applicano al presidente dell'ente provinciale per il turismo, norme di legge che regolano le attribuzioni, gli obblighi e le responsabilità dei funzionari delegati.

(1) Cfr. art. 40, comma 2, della L.Rg. 14 giugno 1983 n. 68.

Art. 13. 1. Le aziende e gli enti che intendono beneficiare dei contributi devono presentare all'assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

- 1) relazione tecnico-illustrativa del programma dei servizi, nella quale dovranno essere indicati i mezzi di trasporto, la periodicità, gli itinerari, gli orari, le tariffe e la dotazione organica del personale;
- 2) piano economico-finanziario di gestione;
- 3) atto di sottomissione e di accettazione del programma operativo e del piano finanziario approvati dall'assessorato.

Tale atto dovrà prevedere anche le seguenti clausole:

- a) divieto di apportare variazioni al programma dei servizi se non previa autorizzazione dell'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, da concedersi con atto scritto, sentito il parere della commissione di cui al precedente art. 11;
- b) divieto di imposizione, anche temporanea ed a qualsiasi titolo, di sovrapprezzi nei biglietti;
- c) applicazione delle tariffe preferenziali praticate dai servizi marittimi di collegamento con le isole minori, convenzionati con lo Stato;
- d) obbligo del rilascio dei biglietti di viaggio per l'intero percorso richiesto dai viaggiatori e garanzia di disponibilità dei posti prenotati;
- e) tempestiva ed adeguata campagna pubblicitaria e promozionale con specifico riferimento ai percorsi effettuati, agli orari ed alle tariffe applicate;
- f) mantenimento almeno della dotazione organica del personale indicata al n. 1) del comma precedente ed osservanza della vigente legislazione, in materia di lavoro, per la categoria;
- g) obbligo di tenuta in perfetta efficienza dei mezzi adoperati.

Art. 14. All'erogazione dei contributi si procederà a servizio effettuato, relazione alle miglia effettivamente percorse.

I contributi non sono cumulabili con altre provvidenze regionali per l'esercizio di servizi di trasporto.

La trasgressione, anche di una sola delle condizioni previste dall'atto di sottomissione, comporta la decadenza o la revoca dei benefici concessi.

I sindaci dei comuni interessati sono incaricati della vigilanza sull'attuazione dei programmi di esercizio dei collegamenti, proponendo tempestivamente i provvedimenti di revoca o di decadenza dei benefici concessi, fatta salva la facoltà dell'assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti di provvedere direttamente o tramite gli enti provinciali per il turismo competenti per territorio.

L'eventuale reiezione della proposta anche di un solo sindaco deve essere motivata.

Art. 15. Nell'ambito delle norme vigenti che regolano la materia, le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche in favore dei liberi armatori che hanno effettuato servizio di collegamento mediante navi traghetto iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia da almeno quattro anni (1).

(1) L'art. 41 della L.Reg. 14 giugno 1983 n. 68 rende le norme applicabili indipendentemente dalla data di iscrizione.

Art. 16. Per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge e per i servizi effettuati di collegamento continuativo con le isole minori, l'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere alle aziende, che non ne abbiano usufruito, contributi non superiori al 50 per cento del costo riconosciuto per miglio.

Il contributo viene liquidato in base alle miglia percorse.